

## **TI\_GERICHTE 16.2002.33 vom 10. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.33)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.33 du 10 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.33 del 10 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

dicembre 1997 in re H./G.). Poiché in nessun'altra occasione è riscontrabile una chiara contestazione dei fatti addotti dall'istante a sostegno del proprio credito, si deve concludere che, su questo punto, il ricorso non ha evidenziato nessuna violazione di norme processuali o sostanziali da parte del primo giudice e deve così essere respinto. 7. Quanto alla riconvenzione, l'art. 321a cpv. 1 CO impone al lavoratore l'obbligo di eseguire con diligenza il lavoro affidatogli e di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro ( Staehlin/ Vischer , Comm. di Zurigo, N. 1 e 3 ad art. 321a CO). Simile violazione può comportare per il lavoratore l'obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro (art. 321e CO; Staehlin/ Vischer , op. cit., ibidem, N. 4). La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore ( Streiff/ von Kaenel , Arbeitsvertrag, 1992, N. 4 ad art. 321e CO). Mentre spetta al datore di lavoro l'onere di provare, oltre all'esistenza e alla consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, quest'ultimo deve dimostrare di non avere nessuna colpa ( Streiff/ von Kaenel , op. cit., N. 13 ad art. 321e CO; Staehlin/ Vischer , op. cit., N. 32 ad art. 321e CO). 8. Nel caso concreto, come correttamente concluso dal segretario assessore, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte della lavoratrice. Il solo addebito che le è stato mosso, ovvero quello di aver informato la clientela verbalmente e mediante un volantino (doc. 1) della sua intenzione di cessare l'attività lavorativa presso la convenuta, non costituisce certo violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà sancito dall'art. 321a cpv. 1 CO. Pur ammettendo che in determinate circostanze il fatto che un lavoratore comunichi alla clientela la sua intenzione di iniziare un'attività indipendente possa costituire violazione dell'obbligo di fedeltà, in particolare là dove è chiara l'intenzione di nuocere al datore di lavoro mediante l'accaparramento della clientela ( Streiff/ von Kaenel , op. cit., N. 4 ad art. 321a CO), è indubitabile che l'accertamento del primo giudice che ha negato tale intenzione nell'agire dell'istante, non è arbitrario, anche in considerazione del margine di apprezzamento di cui gode in quest'ambito ( Streiff/ von Kaenel , op. cit., n. 3 ad art. 321a CO). Comunque, il tenore del volantino in esame e le deposizioni testimoniali al riguardo (testi \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), legittimano le conclusioni impugnate, escludendo qualsiasi tentativo di accaparramento della clientela da parte dell'istante che si è limitata a informare la clientela dell'istituto sulla sua partenza, con l'accordo della

convenuta (cfr. interrogatorio formale dell'istante) e senza accennare né alla sua attività futura, né -tantomeno- al futuro del settore presso l'istituto della convenuta. Per gli stessi motivi, non può essere sanzionato l'utilizzo da parte dell'istante degli indirizzi delle clienti. Ne discende che anche su questo punto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria, in quanto si limita a riproporre il suo punto di vista, deve essere respinto. 9. L'ulteriore censura della ricorrente, concernente la perizia giudiziaria, per quanto esposto al considerando precedente, non necessita di approfondimenti, concernendo la verifica del presupposto del danno, mentre la domanda riconvenzionale appare comunque infondata per carente illiceità nel comportamento della lavoratrice. 10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove o errata applicazione del diritto da parte del segretario assessore, dev'essere respinto. Il giudizio sulle spese segue la soccombenza, mentre le succinte osservazioni al ricorso non bastano per giustificare il riconoscimento di qualsiasi indennità alla parte istante. 11. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata da \_\_\_\_\_ non può essere accolta, poiché -quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza- nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). 12. Con ricorso 6 maggio 2002 \_\_\_\_\_ insorge contro il decreto 24 aprile 2002 con il quale il pretore ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, non ritenendo dato il presupposto dell'indigenza. Al ricorso la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera (cfr. scritto 27 maggio 2002). Il ricorso non può essere accolto già perché è tardivo: infatti, il termine per proporre ricorso per cassazione è normalmente di venti giorni dalla notifica della sentenza, ridotto a dieci nella procedura sommaria e in quella accelerata (art. 328 CPC), come per la procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (art. 418 e 398 cpv. 1 CPC). In concreto, il ricorso pur datato 6 maggio 2002 risulta consegnato alla posta solo il giorno seguente, quindi tardivamente. A titolo abbondanziale può essere tuttavia rilevato che l'assistenza giudiziaria, ancorché chiesta a causa inoltrata, come in concreto all'udienza del 21 marzo 2001 e dibattuta immediatamente, avrebbe dovuto essere decisa appena possibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 158 CPC, m. 2), quindi non con la sentenza di merito e tantomeno più tardi. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 maggio 2002 \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Il ricorso per cassazione 2 maggio 2002 \_\_\_\_\_ è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria formulata da \_\_\_\_\_ è respinta. 4. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. 5. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria